

DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014
241/2014/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 maggio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e s.m.i., recante "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete" (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e s.m.i., recante "Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: deliberazione 75/03);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 149/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 149/2013/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 490/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 490/2013/E/gas).

FATTO

1. Con deliberazione 282/2012/R/gas, l’Autorità ha avviato - anche a seguito di alcune segnalazioni di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) - un’istruttoria conoscitiva volta ad approfondire le modalità di erogazione del servizio di bilanciamento del gas naturale relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 (poi esteso fino al 23 ottobre 2012 con deliberazione 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas), allo scopo, tra l’altro, di predisporre eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti ai suoi provvedimenti.
2. A seguito della chiusura dell’Istruttoria Conoscitiva, avvenuta con deliberazione 144/2013/E/gas, è stato acquisito come atto conclusivo, il resoconto dell’Istruttoria Conoscitiva medesima, dal quale è emerso che la società Service S.r.l.:
 - per i mesi da gennaio a maggio 2012, non avrebbe versato all’impresa di trasporto SRG i corrispettivi come determinati dal combinato disposto degli articoli 16, comma 2 e 17 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02;
 - per i mesi da dicembre 2011 ad aprile 2012, non avrebbe usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri, in contrasto con le finalità dell’istituto di cui all’articolo 16, comma 1, della deliberazione, 137/02; in particolare lo sbilanciamento deriverebbe in misura quasi esclusiva da alcune cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) effettuate in adempimento di clausole allo scoperto contenute in contratti di cessioni di gas all’estero.
3. Pertanto, con deliberazione 149/2013/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Service S.r.l., un procedimento per accertare le violazioni delle citate disposizioni ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Con nota 15 maggio 2013 (prot. Autorità 17999) la società ha chiesto di poter essere sentita in audizione finale e di poter accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 12 giugno 2013 (prot. Autorità 21605).
5. Con nota del 24 ottobre 2013 (prot. 34317), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Service S.r.l.
6. In data 6 marzo 2014 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità, che, su richiesta della società, ha concesso termine per il deposito di una ulteriore memoria difensiva, successivamente acquisita in data 17 marzo 2014 (prot. Autorità 7803).
7. A seguito della citata istruttoria conoscitiva, l'Autorità, con deliberazione 145/2013/R/gas, ha altresì avviato un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas (SRG), per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Il Contesto normativo

8. Il servizio di bilanciamento del gas naturale è un servizio di interesse pubblico esercitato – sulla rete nazionale di gasdotti – dall'impresa maggiore di trasporto SRG, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio dei flussi all'interno della rete di trasporto, allo scopo di garantire la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture.
9. Poiché l'impresa di trasporto non è proprietaria del gas trasportato e non ha il tempestivo controllo delle quantità di gas materialmente immesse o prelevate dagli utenti del servizio di trasporto, questi sono responsabili delle situazioni in cui i propri prelievi non siano equilibrati con le proprie immissioni.
10. La disciplina del servizio di bilanciamento è stata definita dall'Autorità con la deliberazione 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete.
11. L'articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02 stabilisce che gli utenti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete. L'articolo 16, comma 2, della citata deliberazione stabilisce, inoltre, che l'utente che non assicuri il bilanciamento giornaliero è tenuto a versare all'impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell'articolo 17 della medesima deliberazione.
12. Con la deliberazione 75/03 l'Autorità ha approvato il codice di rete predisposto da SRG, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 nel quale la società ha definito il Punto di Scambio Virtuale - PSV come il punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di gasdotti (di seguito: RN), presso il quale gli utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN.
13. Con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito una prima evoluzione del servizio di bilanciamento, secondo un assetto semplificato atto a garantire al responsabile del bilanciamento l'approvvigionamento delle relative risorse, mediante l'introduzione di un apposito mercato in cui la

selezione delle risorse avviene con criteri di merito economico. La deliberazione ARG/gas 45/11 ha, altresì, imposto, all'articolo 11, l'introduzione di un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione nei confronti dell'utente. Più precisamente il citato articolo 11 ha posto in capo a SRG il compito di organizzare e gestire un sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento, secondo criteri generali definiti al medesimo articolo da declinare nel codice di rete. Tale sistema di garanzie ha trovato una prima attuazione con la deliberazione ARG/gas 155/11 con la quale l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del codice di rete presentato da SRG.

14. A seguito di impugnazione, da parte di alcuni utenti del bilanciamento, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sospeso *erga omnes* il sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11. Pertanto a seguito di tali decisioni, dall'1 dicembre 2011 al 31 maggio 2012, il servizio di bilanciamento ha operato in assenza del sistema di garanzie.

B. Le argomentazioni di Service S.r.l.

15. Service S.r.l. ritiene non sanzionabile, sulla base di diverse argomentazioni, la condotta dell'uso improprio del servizio di bilanciamento; le contestazioni riguardano, in particolare, le partite di debito legato allo sbilanciamento derivanti da cessioni di gas registrate al PSV in adempimento di clausole di garanzie contenute in contratti di cessione di gas all'estero.
16. In via preliminare, la società, con la citata nota acquisita il 17 marzo 2014, ha sostenuto che, sul piano materiale, le operazioni registrate al PSV non fossero allo scoperto in quanto: nella maggior parte dei casi le garanzie ivi previste non sono state esercitate dalle controparti; mentre, con riferimento agli unici casi in cui una controparte contrattuale (la società Sinergie S.p.A.) ha usufruito delle garanzie ritirando il gas di bilanciamento, la restituzione tramite Service S.r.l. del gas non è stata possibile in quanto nel frattempo SRG aveva risolto il contratto di trasporto di quest'ultima.
17. La società afferma, altresì, che quand'anche le operazioni allo scoperto registrate al PSV dovessero essere considerate come illeciti in nessun caso potrebbero essere imputate a Service S.r.l. Questa società infatti, oltre alla gestione delle attività funzionali all'approvvigionamento dei propri clienti, avrebbe preso in carico nell'ambito del proprio contratto di trasporto stipulato con SRG anche quantitativi di competenza della società Speia. In particolare, quest'ultima, a seguito della controversia insorta con Stogit S.p.A. a causa dello scoperto verso il servizio di stoccaggio (prelievo di gas da risorsa strategica nell'anno termico 2010-2011) si è trovata nella necessità di affidare alla società Service S.r.l. la gestione completa, per suo conto, del *settlement* fisico dei propri contratti con esecuzione nel sistema nazionale, nonchè dei servizi integrati o connessi. Nell'ambito di tale attività di trasporto e bilanciamento "per conto" di Speia S.p.A., Service S.r.l. provvedeva anche alla consegna presso il PSV, alle controparti di Speia, dei quantitativi oggetto di contratti stipulati da questa società. Tale incarico, secondo la società, non avrebbe però comportato il trasferimento da Speia S.p.A. a Service S.r.l. del portafoglio commerciale e della sua gestione, ivi compresa la conclusione dei

contratti commerciali, la concessione delle garanzie al PSV, le fatturazioni e gli incassi dei corrispettivi per la cessione del gas e di conseguenza le relative responsabilità.

18. Service S.r.l. sostiene, inoltre, che la fattispecie contestata relativa all'uso improprio del servizio di bilanciamento non sarebbe sussumibile nella figura di illecito amministrativo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, in quanto dalla deliberazione 137/02 non sarebbe riscontrabile una specifica proposizione normativa nella quale si evince quale "*finalità naturale del servizio di bilanciamento*", quella di evitare che il sistema sia posto nella condizione di dover bilanciare contratti allo scoperto, garantendone l'approvvigionamento delle relative risorse e quindi la copertura al di là della sua condizione di "ammortizzatore di sfridi fisiologici tra prelievi ed immissioni".
19. Service S.r.l. sostiene che l'operatività combinata del sistema delle garanzie e del rimedio della risoluzione contrattuale nei casi di insolvenza degli utenti del bilanciamento comporta che qualsiasi condotta "(ivi compresi gli usi impropri) posta in essere prima dell'adozione delle stesse è da considerarsi "*fisiologica e coerente con il quadro, non potendo essere di conseguenza considerata alla stregua di un illecito ex articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95*".
20. La società afferma che, essendo nelle more dell'istruttoria intervenuta una dichiarazione di fallimento della stessa, l'Autorità non dovrebbe esercitare il proprio potere sanzionatorio, essendo oramai venute meno le "esigenze generali di tutela" sia pubbliche che dell'interesse dei soggetti terzi, eventualmente lesi dalla condotta dell'operatore fallito. Anzi, secondo la società, occorrerebbe meglio valutare nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 145/2013/R/gas le responsabilità di SRG in qualità di responsabile del servizio di bilanciamento in quanto tale accertamento potrebbe portare ad una riduzione significativa dello stato passivo di Service a vantaggio dei creditori della stessa. Infatti, secondo la società l'esposizione del sistema non sarebbe stata causata dalla condotta commerciale di Speia S.p.A. o Service S.r.l. ma "*dal modo in cui viene gestita da SRG la sua responsabilità di garante del corretto ed efficiente funzionamento del sistema per ridurre al minimo le sofferenze con riverberi tariffari*".

C. Valutazione degli elementi istruttori e delle argomentazioni di Service S.r.l.

21. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che Service S.r.l. si è resa responsabile della violazione di cui agli articoli 16, comma 2 e 17, della deliberazione n. 137/02 in quanto nei mesi da gennaio a maggio 2012 non ha provveduto a versare all'impresa di trasporto SRG i corrispettivi di sbilanciamento dovuti per un valore pari a circa 186.200.000 euro.
22. A seguito di tali inadempimenti SRG ha provveduto in data 1 maggio 2012 a risolvere il relativo contratto di trasporto e ad avviare le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti riferibili alle partite economiche sorte in relazione al servizio di bilanciamento (come risulta dal citato resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva e dalla nota di SRG del 5 luglio 2013 prot. Autorità 24221).

23. Inoltre l'istruttoria ha evidenziato che Service S.r.l. ha determinato un accumulo di posizioni di disequilibrio - risultanti dalla differenza tra il totale dei volumi immessi in rete e il totale dei volumi prelevati - non conformi all'assetto normativo sopradescritto. In particolare dagli elementi acquisiti agli atti è emerso che, per un periodo continuato durato circa cinque mesi, da dicembre 2011 ad aprile 2012 (periodo, tra l'altro nel quale non era presente - in quanto sospeso dalla citata decisione del Tar Lombardia - il sistema di garanzie), la società non ha usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri, in contrasto con le finalità dell'istituto di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02. Come, si evince dal resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva, Service S.r.l., a partire dal dicembre 2011 ha rifornito in maniera esponenziale i propri clienti, non con gas immesso nella rete e precedentemente acquistato sul normale mercato all'ingrosso del gas, bensì utilizzando quantitativi sempre maggiori di gas di bilanciamento.
24. In particolare, a seguito dell'attività istruttoria è emerso che nel caso di Service S.r.l. sulle partite di debito legate allo sbilanciamento incidono in misura quasi esclusiva alcune cessioni di gas registrate al PSV effettuate in adempimento di clausole contenute in contratti di cessione di gas all'estero, conclusi in proprio e/o per conto della società Speia S.r.l. (in qualità di venditori) con altri operatori di mercato (in qualità di acquirenti) (paragrafo 5.1.2.2 del Resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva). Tali contratti prevedevano, a fronte di un pagamento anticipato da parte dell'acquirente, l'emissione contestuale da parte del venditore di nomine in vendita presso il PSV, a favore della controparte per quantitativi di gas pari a quelli previsti in consegna nel mercato estero. Tale previsione contrattuale corrisponde ad una sorta di clausola di garanzia rispetto agli impegni di consegnare gas sui mercati esteri realizzata mediante una registrazione sul PSV di una transazione che, se accettata dalla parte garantita, implica l'attribuzione a quest'ultima di un pari quantitativo di gas sul mercato italiano. Pertanto, a causa dell'inadempimento di Service S.r.l. di consegnare i volumi di gas concordati nei citati contratti, le parti acquirenti hanno esercitato il diritto di accettare le specifiche transazioni; ciò però ha comportato che nei casi in cui le garanzie sono state esercitate alla relativa copertura ha dovuto provvedere SRG nell'ambito del servizio di bilanciamento non avendo Service S.r.l. - come in precedenza evidenziato - provveduto ad immettere nella rete italiana i corrispondenti quantitativi di gas acquistati dalla parte garantita.
25. Infine a riprova di tale uso improprio, dallo stesso resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva è emerso che Service S.r.l., al momento della risoluzione del contratto con SRG, ha trasferito rilevanti quote della propria capacità di trasporto ad Exergia S.p.A., società che appartiene al medesimo gruppo societario e nei confronti della quale è stato avviato un procedimento con deliberazione 151/2013/S/gas, per analoghe contestazioni. Tale interposizione avrebbe di fatto consentito alla medesima compagine societaria di eludere gli strumenti a disposizione di SRG a tutela dell'integrità del sistema permettendole di mantenere una continuità nell'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura (paragrafo 5.1.1).
26. Non risulta condivisibile l'argomentazione difensiva secondo la quale non si sarebbero prodotti effetti negativi derivanti dall'utilizzo delle garanzie di cui alle citate clausole se non quelli imputabili esclusivamente alla condotta di

SRG che avrebbe impedito la restituzione del gas di bilanciamento a Service S.r.l. avendone risolto il contratto di trasporto. Ferma restando la valutazione di illegittimità di tali clausole indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, occorre evidenziare, come rilevato nella stessa memoria difensiva della società del 17 marzo 2014 (pagg. 15 e 16) che la data di presunta restituzione del quantitativo di gas da Sinergie a Service S.r.l. (19 aprile 2012) era antecedente a quella di risoluzione del contratto di trasporto (1 maggio 2012) e che pertanto non poteva essere la risoluzione del contratto la causa ostativa del perfezionamento di questa operazione. Inoltre, quand'anche la mancata restituzione fosse imputabile alla risoluzione del contratto di trasporto si sarebbe comunque trattato dell'adempimento di un obbligo previsto in capo al responsabile del bilanciamento dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.3 del Codice di Rete nei casi in cui l'utente non abbia pagato le fatture relative alle partite economiche per il bilanciamento.

27. Priva di pregio risulta, altresì, la tesi secondo cui la società non sarebbe responsabile delle partite connesse al bilanciamento dei contratti di fornitura di Speia S.p.A., di cui la società garantiva la mera esecuzione fisica. In via preliminare, occorre ricordare che, per quanto le vicende relative alle società Speia e Stogit rispetto alla gestione dei prelievi di gas da riserva strategica nell'anno termico 2010-2011 esulino da tale istruttoria, l'Autorità con deliberazione 490/2013/E/gas ha proposto al Ministero dello Sviluppo Economico la revoca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, delle autorizzazioni rilasciate a Speia, in ragione dell'omesso pagamento da parte di questa società degli importi dovuti per l'utilizzo della risorsa strategica. In effetti, con nota 21 gennaio 2014 (prot. n. 001362), il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, ha comunicato che dall'1 febbraio 2014 Speia sarebbe stata cancellata dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita al pubblico, cosa peraltro avvenuta come risulta dal sito *internet* dello stesso Ministero.
28. Inoltre, come rilevato nel resoconto dell'Istruttoria Conoscitiva la ricostruzione proposta da Service *“si pone in contrasto con la regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento, la quale prevede che l'utente che conclude i relativi contratti con SRG risponda per gli interi quantitativi di gas trasportati e bilanciati dall' esercente, ciò indipendentemente dalla possibile struttura dei contratti di compravendita sottostanti. Rispetto a tale assetto, l'operatore che si faccia carico dell'esecuzione fisica di contratti di fornitura di altri operatori, ha l'onere (nell'ambito del relativo accordo con tali operatori) di garantirsi nei confronti di questi ultimi rispetto ai rischi che si assume per l'esecuzione dei relativi contratti di fornitura. Nel caso concreto, pertanto, è irrilevante il fatto che le capacità di trasporto chieste da Service e il bilanciamento garantito da SRG fossero, in ultima analisi, destinati ad assicurare l'esecuzione fisica sulla rete nazionale di gasdotti anche di contratti di fornitura di altri operatori (quale Speia). L'utente del servizio di trasporto e bilanciamento era unicamente Service la quale pertanto è tenuta a rispondere per l'intero servizio erogato da SRG, e aveva piuttosto l'onere di tutelarsi*

nei confronti di Speia rispetto a eventuali rischi connessi per l'esecuzione di tali contratti.” (paragrafo 5.1.2.1).

29. L'argomento difensivo, addotto dalla società, che la fattispecie contestata relativa all'uso improprio del servizio di bilanciamento non sarebbe riconducibile ad una figura di illecito amministrativo, non risulta fondato. Come correttamente evidenziato dalla società nella memoria difensiva, la finalità del servizio di bilanciamento viene ricavata *“dall'insieme delle disposizioni che regolano le modalità di erogazione e fruizione del servizio, come logica di fondo delle stesse”*. In particolare, come si ricava dalla deliberazione ARG/gas 45/11, il mercato del bilanciamento non è un vero e proprio mercato all'ingrosso del gas, ma uno strumento, basato su meccanismi di mercato, mediante il quale il responsabile del bilanciamento interviene a porre rimedio alle situazioni di sbilancio che gli utenti non sono in grado di garantire autonomamente, coerentemente con le esigenze di limitare l'intervento del responsabile del bilanciamento alle situazioni necessarie. Per attuare tale finalità l'articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02 stabilisce espressamente che è obbligo degli utenti assicurare il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete. Pertanto, il servizio di bilanciamento è destinato alla gestione di temporanei e limitati squilibri tra domanda e offerta e non deve rappresentare una fonte di approvvigionamento ma appunto un meccanismo di bilanciamento. Ciò posto è di tutta evidenza che la condotta posta in essere da Service S.r.l. la quale, proprio nel momento di temporanea sospensione delle garanzie previste dalla relativa regolazione a copertura della esposizione debitoria, ha rifornito i propri clienti utilizzando quasi esclusivamente quantità di gas di bilanciamento, risulta in contrasto con la regolazione richiamata.
30. Priva di pregio è l'argomentazione difensiva proposta dalla società in base alla quale l'utilizzo improprio del sistema di bilanciamento sarebbe fisiologico e non sanzionabile in quanto tale condotta verrebbe ad essere intercettata da altri strumenti regolatori (quali le garanzie a copertura dell'esposizione nei confronti dell'utente nonché la risoluzione del contratto di trasporto). In via preliminare occorre rimarcare che l'aspetto patologico della condotta contestata è dimostrato dal fatto che l'utilizzo di gas da disequilibrio da parte di Service S.r.l. è avvenuto proprio in un momento in cui il sistema delle garanzie era stato temporaneamente sospeso. Ad ogni modo entrambi gli strumenti citati servono ad evitare che si possano verificare situazioni di utilizzo *“anomalo”* del servizio di bilanciamento idoneo ad arrecare danni al sistema; qualora però ciò avvenga la reazione amministrativa di carattere sanzionatorio non può che aggiungersi a tali rimedi, specie laddove uno di questi non è stato in condizione di operare.
31. Non risulta condivisibile la tesi di Service S.r.l., secondo la quale, l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società escluderebbe la necessità di esercitare il potere sanzionatorio. In via preliminare occorre rilevare che aderendo alla tesi della società, si violerebbe il principio della doverosità dell'accertamento di un illecito amministrativo (di cui all'articolo 14, della legge 689/81). L'unica deroga a tale principio è costituita – in presenza di determinate condizioni - dall'estinzione della persona giuridica da sanzionare a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese (art. 2495 cod. civ.).

Nel caso di specie, invece, la persona giuridica che ha commesso la violazione (la società Service S.r.l.), pur risultando destinataria di una dichiarazione di fallimento (Tribunale di Asti, sentenza 22 novembre 2013, n. 31), esiste ancora giuridicamente e deve pertanto rispondere degli illeciti amministrativi commessi. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, le sanzioni pecuniarie devono avere un carattere afflittivo idoneo ad assicurare il necessario effetto dissuasivo sia nei confronti dell'impresa destinataria del provvedimento sanzionatorio (funzione di prevenzione speciale), che nei confronti della generalità degli altri operatori (funzione di prevenzione generale).

32. Infine, è bene evidenziare che i comportamenti e le modalità poste in essere, da parte di SRG, per ridurre o contenere il rischio derivante dell'esposizione nei confronti degli utenti del servizio di bilanciamento – tra l'altro oggetto di accertamento nel separato procedimento avviato con la citata deliberazione 145/2013/R/gas - non costituiscono ragione idonea ad escludere l'accertamento della responsabilità nei confronti di Service S.r.l. per quanto ad essa contestato in sede di avvio del presente procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
34. L'Autorità con la deliberazione 243/2012/E/com ha adottato il “*Nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*”.
35. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Service S.r.l. ha violato norme finalizzate ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio dei flussi all'interno della rete di trasporto del gas naturale, allo scopo di garantire la regolarità del sistema di bilanciamento. In particolare, le partite economiche per il servizio di bilanciamento non corrisposte hanno riguardato i mesi da gennaio a maggio 2012 (con scadenze di fatturazione da aprile a giugno 2012), periodo nel quale non era presente - in quanto sospeso dalla citata decisione del Tar Lombardia – il sistema di garanzie. In merito all'utilizzo improprio del servizio di bilanciamento, in contrasto con le finalità dell'istituto di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02, la violazione si è protratta da dicembre 2011 a aprile 2012.
36. Al riguardo, occorre rilevare che tale ultima condotta è stata ulteriormente aggravata dalla stipula da parte di Service S.r.l., in proprio e/o per conto della società Speia S.r.l., di contratti di cessione di gas all'estero muniti di clausole così come descritte al punto 24, i quali hanno esposto, in assenza del sistema di garanzie, il sistema nazionale del gas a copertura degli inadempimenti degli obblighi derivanti dagli stessi contratti. La condotta è stata inoltre aggravata dall'avvenuta interposizione nell'ambito del medesimo gruppo societario, di

Exergia S.p.A., in qualità di utente del servizio di trasporto, in sostituzione dell'inadempiente Service S.r.l. subito dopo la risoluzione del suo contratto di trasporto (avvenuta in data 1 maggio 2012); meccanismo quest'ultimo mediante il quale è stata mantenuta una continuità nell'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura eludendo gli strumenti a disposizione di SRG a tutela dell'integrità del sistema.

37. Sotto il profilo *dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta altra circostanza rilevante.
38. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di competenza dell'Autorità.
39. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi realizzati dall'esercente per l'anno 2012.
40. Gli elementi sopra evidenziati – tenuto altresì conto che SRG ha provveduto a risolvere il contratto di trasporto e ad avviare le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti e fatti salvi gli esiti derivanti dal procedimento avviato con la citata deliberazione 145/2013/R/gas – consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 3.016.000 (tremilionisedicimila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte della società Service S.r.l., dell'articolo 16, commi 1 e 2 e dell'articolo 17 della deliberazione 137/02, nei termini descritti in motivazione;
2. di irrogare nei confronti di Service S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, pari a euro 3.016.000 (tremilionisedicimila);
3. di ordinare, a Service S.r.l., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T")), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Service S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Service S.r.l., Strada Cascina Cauda Snc, 14100 Asti, al dott. Alberto Abbate, curatore del fallimento della società Service S.r.l., via San Quintino 10, 10121 Torino f31.2013asti@pecfallimenti.it, all'avv. Alessandro

Mulinacci e al dott. Antonio Molteni, c/o Crowe Horwath, Studio Associato Servizi Professionali Integrati, via della Moscova, 3, 20121 Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni